

Francesco Gessi: « quando perciò ne godesse il padre, può ben immaginarselo chi ha provato che cosa sia l'amore verso i figli: il vedere così d'improvviso avvantaggiato il suo, del quale tante volte dubitato aveva felice esito, lo riempiva di tanta gioia che non bastava a capire in se stesso ». Pare che il Malvasia partecipò di cuore a questa gioia esorbitante. Eppure il suo giudizio su molte opere è severo, ed è espresso anche con quella schiettezza tutta propria del linguaggio parlato, che è spigliato per intima necessità: « ...strapazzò in modo che sono talora intollerabili, non variando mai, ma sempre dando nella stessa ciera, con certi nasi troppo larghi, aggiogendovi certi occhi pesti e mizzi che facevano rabbia a vederli ».

Anche i giudizi sulle qualità e le manchevolezze di Guido Reni e del Domenichino sono dati con tocco sicuro e risoluto: si veda l'inizio della vita del Domenichino. Se si dovesse cercare quale la parola, ed in fondo la qualità che è la maggiore per il giudizio critico del Malvasia, io credo si dovrebbe riconoscerla nella definizione: « erudito » data a un quadro: erudito, cioè complesso, arduo, sapiente.

E sapiente e colta veramente potè essere considerata l'opera dei Carracci, l'opera del Tiarini.

Nel godimento della pittura « erudita », che non può essere detta ugualmente virtuosa, ma che è certo l'opposto di primitiva, culmina il diletto di questo bravo cittadino della dotta Bologna per l'arte della sua città e dei suoi tempi.

Ma non come critico deve essere valutato oggi il Malvasia.

Egli volle essere benevolo verso tutti nelle sue diligenti biografie, e lo dice egli stesso in una pagina in cui egli si dispone a dire male di uno — con il rincrescimento di un esaminatore indulgente che per la prima volta si veda costretto a bocciare uno studente: onde « questa è quell'unica volta » in cui il suo stesso lavoro, egli scrive, gli è ingrato. « Lodar tutti era il mio primo scopo ed intento » dichiara qui con precisione il Malvasia.

Ed anche questa volta — è la vita di Gio. Battista Cremonini — « vistomi astretto a dover iscrivere poco bene d'uno di que' nostri artefici, anche questa volta tuttavia le doglianze, che non posso non farne, riguardano i costumi, non l'arte ».

L'opera di Carlo Cesare Malvasia, magnificamente stampata in Bologna, « divisa in duoi tomi, con Indici in fine copiosissimi » è un libro dedicato alla grande famiglia dei pittori della scuola bolognese: ritratto collettivo di una cittadinanza, più che di una scuola pittorica. I ritratti incisi accompagnano degnamente l'opera dello scrittore.

Il libro, con le sue belle incisioni ed i fregi, è un monumento completo

che accoglie in sè, che svela tesori inesauribili di memorie: una delle migliori raccolte di ricordi, con le quali l'umanità mortale si sforza di salvare per le generazioni venture il vero e intero aspetto della sua vita di tutti i giorni.

Non è un capolavoro letterario; ma appunto per questo ogni lettore diventa collaboratore dell'evocazione che risuscita il passato: traendo, anche con la sola scelta di alcuni brani, dalla delizia di un viaggio in questo labirinto di intimità, la più fresca e frizzante espressione di realtà viva.

GUIDO LODOVICO LUZZATTO



Nuovi documenti dall'Austria - Lettera dello Zerbini a Francesco IV per prospettare ragioni di grazia a favore di Vincenzo Borelli.

Storici liberali della rivoluzione del 1831 quali il Vesi, il Bianchi, il Vannucci, il Cialdini (¹), nell'imbraccio di trovare la ragione per la quale era stato condannato Vincenzo Borelli, accettarono concordi la versione che la vittima avesse rogato e firmato l'atto che dichiarava decaduto di diritto e di fatto Francesco IV di Modena. Essi credettero cioè che il Borelli nella sua qualità di notaio avesse distesa ed autenticata la Dichiarazione del 9 febbraio per la creazione del secondo governo provvisorio, nota sotto il

(¹) VESI: *Rivoluzione di Romagna del 1831*. (Pag. 58). « Essendovi già un nuovo governo costituito, ei rogò e firmò l'atto, che dichiarava decaduto di diritto e di fatto Francesco IV duca di Modena ».

BIANCHI: *I ducati Estensi*. (Pag. 85). « Sue colpe... l'aver, compiuta la rivoluzione per tutto e costituitosi nuovo governo, rogato l'atto che proclamava lo stato restituito alla propria autonomia ».

VANNUCCI: *I Martiri*, Milano, 1887, Bortolotti. (Pag. 113, Vol. II). « Egli rogò e segnò l'atto con cui dichiaravasi il duca decaduto di diritto e di fatto ». Il Vannucci ripete la sua versione da Giuseppe Campi che narra avere detto egli stesso al Borelli enumerandogli le ragioni per le quali gli conveniva lasciar Modena: — Il duca vorrà punirvi:.... 4° per aver stesso o rogato l'atto degli 8, poi l'altro dei 72.

FR. CIALDINI: *Memorie a cura di G. Canevazzi*. (Pag. 61). « Borelli... erasi rogato dell'editto di nomina del dittatore, nel preambolo del quale veniva dichiarato essere il duca decaduto di fatto e di diritto dalla sovranità... delitto che per il solo Borelli venne ritenuto meritevole della pena capitale, mentre per gli altri, che mediante le loro firme l'avevano in egual modo sanzionato, fu secondo disparatissime sentenze punito ».

nome di « atto dei 72 », e che la sua posizione fosse quindi singolare nei confronti degli altri firmatari.

Questa versione che, avvalorata da così autorevoli testimonianze, è stata sempre accolta senza eccezione, non risponde al vero.

Il Borelli fu puramente e semplicemente, al pari di tutti i 72, uno dei firmatari del documento e basta a convincersene la lettura della sentenza del 18 maggio '31 contro di lui ed i suoi correi per lo stesso delitto di lesa maestà.

Ragione della diversa pena proposta pel Borelli nel confronto dei correi per la sua firma all'atto, è il non avere il tribunale accolto nei suoi riguardi le attenuanti di inganno o seduzione che militavano a favore degli altri, i quali non evavano avuto parte, nè prima nè poi, in atti rivoluzionari.

Vi era infatti a carico del Borelli: l'essersi egli presentato a Palazzo Comunale la mattina del 6 febbraio « instando con altri per la scarcerazione dei detenuti politici » e l'aver insistito in tal giorno e nel successivo giorno 7, « per la formazione di un governo provvisorio » (1) fatti questi che fecero escludere la non determinata volontà e la violenza morale invocate dall'imputato a sua discolpa.

Egli meritava agli occhi del tribunale una condanna più grave di quella inflitta ai correi; ma non era certamente lecito il proporre il massimo della pena prevista pei delitti di lesa maestà, e cioè la pena di morte, a giudicanti che avessero avuto appena il senso della loro dignità ed indipendenza.

Era noto ai giudici estensi che il sovrano chirografo del 5 febbraio, col quale si pretendeva costituita una reggenza in assenza del principe, ed in dispregio del quale l'atto dei 72 per la costituzione di un governo provvisorio prendeva il carattere di ribellione, non era stato reso pubblico per l'improvvisa partenza di Francesco IV (2), talchè il tribunale sentì il bisogno di precisare nella sentenza che il Borelli ne aveva avuto personalmente notizia.

(1) Il Campi ed il Setti precisano atti violenti del Borelli in quei giorni che pare non siano risultati al Tribunale. Vedi VANNUCCI: *I Martiri*. (Pag. 115). Cronaca Setti in Sforza, la Rivoluzione del 1831. (Pag. 321).

(2) Vedasi nella « Voce della Verità », n. 19 (6 sett. 1831) un'artificiosa spiegazione di tale mancata pubblicazione ed un abile tentativo di scagionare di ogni responsabilità i membri del primo governo provvisorio.

In realtà il contenuto del chirografo del 5, del quale i termini sono noti attraverso all'accenno della « Voce della Verità », ebbe conferma ufficiale e pubblica solo col chirografo del 14 febbraio da Mantova, che è la prima voce del duca fuggitivo al suo popolo.

Era noto altresì che tale chirografo aveva già avuto uno strappo, precedente l'atto dei 72, colla costituzione del primo governo provvisorio proclamato il 7 febbraio, i membri del quale non erano tuttavia incriminati (1).

Abbandonate per ragioni politiche (2) queste attenuanti generiche, occorreva attenersi alle attenuanti specifiche ed i giudici avrebbero potuto facilmente trovarle nella nota infermità del Borelli (3).

Vogliono il Cialdini, il Bianchi ed il Vannucci che la malvagità dello Zerbini lo spingesse ad una privata vendetta; ma un documento che è fra le carte restituite al R.º Archivio di Stato di Modena, da Vienna e che qui riproduciamo integralmente, sarebbe piuttosto a dimostrare che egli non osasse, per viltà, sottrarre di sua iniziativa la vittima al tiranno.

Risulta infatti a maggiore infamia del Duca di Modena che, all'indomani stesso del giorno in cui gli fu spedita la sentenza, lo Zerbini con una privata comunicazione, richiamando i provvedimenti di grazia promessi al Comma 3º del Chirografo del 20 marzo, col quale era stato istituito il Tribunale Statario, insinuava al suo sovrano le considerazioni che erano atte a suggerire un atto di clemenza nei riguardi dell'imputato.

Questa circostanza ha un valore morale schiacciante per Francesco IV, della grazia del quale è voce lo Zerbini si rendesse garante presso gli altri giudicanti (4).

(1) Il primo Governo Provvisorio era stato composto del Podestà, de conservatori del Comune e dei 3 aggiunti Nardi, Bellentani e Cialdini. (V. suppl. n. I del n. I del « Monitore Modenese »).

Nota argutamente il Setti a proposito della notificazione del primo governo provvisorio affissa il 7 febbraio e relativa alla guardia nazionale: « Si studi un poco questa particolare notificazione e si domandi come e chi ha costituito la comunità ed i suoi aggiunti in Governo Provvisorio! Perchè i nobili componenti la comunità stessa si siano arrogati la sovrana autorità, quando pure sapevano dell'istituita reggenza! E con tutto ciò non sono stati i primi a revocare il Governo di S. A. R.º » (loc. cit. p. 287). Si vedrà dal documento che pubblichiamo come lo Zerbini conosca l'anomalia della cosa.

(2) Vedi le note precedenti. È evidente che il campo duchista era diviso, sull'argomento del primo Governo Provvisorio.

(3) Dice il Cialdini (loc. cit. pag. 62): « Una circostanza per se sola sarebbe validamente bastata alla difesa del Borelli sotto qualsiasi altro tribunale foss'egli stato giudicato, cioè che, essendo stato da alcuni anni colpito da paralisi agli organi della lingua e del capo, era stato ritenuto dal Supremo Consiglio incapace all'esercizio del notariato, benchè anteriormente ritenuto fosse per il più valente notaio di Modena, infermità che lo rendeva talvolta atrabiliare, da gentile e sensato uomo che egli era ».

È interessante anche l'opinione del Setti (loc. cit. pag. 324) esposta in modo tortuoso, ma suggerita certamente da voci correnti a Modena sulle condizioni del Borelli.

(4) CIALDINI: Pag. 62.

Lo Zerbini fa presente nel suo rapporto al Duca che l'essere il Borelli completamente estraneo alla preparazione della rivoluzione, permette di ritenere il suo intervento nei fatti della sera del 6 e mattina del 7, inteso a provvedimenti urgenti a tutela della pubblica quiete, ispirati all'intenzione di salvare da disastri la città minacciata dalle orde ribelli della campagna.

Per quanto riguarda la firma all'atto del 9 febbraio, fa notare che militano in suo favore le circostanze che hanno ispirato al tribunale miti condanne per i suoi correi, e cioè che la dettatura della deliberazione fu del solo Biagio Nardi, che aveva « preordita una certa sorpresa per ottenere numerose adesioni ».

Conferma che nessuna parte il Borelli prese nel far eseguire atti che, dalla Comunità erettasi in Governo provvisorio il 7, furono compiuti in opposizione ai diritti del sovrano e, se sorvola all'astensione dell'inquisito da ogni ulteriore concorso alla vita pubblica nel periodo rivoluzionario, non si perita di riferire l'asserzione del Borelli di « non avere egli avuto alcun animo ostile contro il legittimo sovrano, al cui reingresso non cercò di sottrarsi con la fuga ».

È evidente dalle parole dello Zerbini come il movente degli atti del Borelli, che appaiono dettati sempre dall'ispirazione del momento e non legati ad un'attività preordinata, è da ricercarsi nelle condizioni di spirito del giudicato, che sono chiaramente precisate nelle perizie dei dottori Fantini e Riva, che lo Zerbini espone nelle sue conclusioni al Duca.

Siamo alla vera ragione, che contro tutti i cavilli giuridici dovrebbe decidere il Principe alla clemenza, se egli non avesse il cuore chiuso ad ogni sentimento di pietà.

In realtà il valore dell'operato del Borelli non ha confronto per gravità coi delitti politici, veri o presunti, di cui furono imputate le altre vittime di Francesco IV, e ciò pone in rilievo l'infamia della sua condanna, ingiustificabile coi principi di sacra difesa del trono invocati dagli apologisti del Duca estense.

Sulla scorta di questo nuovo documento si può affermare che mai Francesco IV ha piegato la sua coscienza a maggiore abiezione, come in questa decisione presa al solo scopo di non lasciare unica vittima della rivoluzione del 1831 il Menotti e di non avvalorare il sospetto della sua antica complicità cogli ordinatori dei moti.

GUIDO RUFFINI

ARCHIVIO AUSTRO-ESTENSE - PARTE V - FRANCESCO IV
Filza XVIII, fascicolo 2

COMMISSIONE STATARIA PER GIUDICARE IL CAPO RIBELLE
CIRO MENOTTI E GLI ALTRI CONGIURATI DEL 1831

Altezza Reale

20 Maggio 1831.

Il Letteral senso delli §§ 1^o e VII del Tit. II Lib. V del vigente Codice ha condotto questo Tribunale a segnare tutto il rigore della pena contro Vincenzo Borelli, senza pur poter calcolare alcune circostanze, che si crede lo stesso di umiliare all'A. V. R. in obbedienza ed a senso del prescrittoci dal § III del R. Decreto 20 marzo ult.^o s.^o (1).

Non può negarsi che il Borelli non si unisse ai Ribelli che instarono per la liberazione dei Carcerati politici nella mattina del 6 febbraio p.^o p.^o presso questa Comunità qualificandosi delegato del Popolo; che Egli non fosse dei più animosi a chieder un Governo provvisorio tanto nella sera del 6 che nella mattina del 7 d.^o mese, e che finalmente non segnasse l'atto del 9 stesso con cui fu costituito il Governo rivoluzionario, che si direttamente, ed altamente offese i diritti Sovrani.

In nessuna maniera però evincesi che Egli fosse precedentemente collegato con alcuno dei principali Autori della Rivoluzione, ed anzi sostiene Egli, che si presentò alla Commissione spintovi dalle circostanze di molti che lo eccitarono nella di lui Casa ad accedere colà per riparare ai mali che minacciavano la pubblica quiete. Eseguiti gli atti sopraindicati più non comparve dopo la mattina del 7, fino a quella del 9, nei Locali della Comunità, e così nessuna parte prese a far eseguire dalla stessa erettasi in Governo provvisorio alcuni atti che furono direttamente opposti ai diritti del proprio Sovrano (2).

Comparve il Borelli nella Sala del Comune la mattina del 9, perchè a suo dire, però non provato, fu di bel nuovo repplicatamente invitato da parecchie persone, e colà giunto firmò quell'atto senza aver avuto alcuna parte nella scelta della forma di Governo, e dei membri che lo composero, asserendo, che non poté conoscere la maniera con cui era stato concepito, perchè frettolosamente si esigevano le firme fra una folla, che tumultuava, e quindi indotto a sottoscriversi, non solo coatto da una specie di necessità, perchè si impediva di sortire da quel luogo a chi non aveva firmato, ma ancora perchè, essendo stato distrutto il precedente Governo della Comunità per dichiarazione della Guardia Nazionale, credeva necessario salvare la Città dai disastri, sempre minacciata dall'orda ribelle senza avere alcuno animo ostile contro del legittimo suo Sovrano; al cui reingresso non cercò di sottrarsi colla fuga.

(1) È il comma che riguarda i provvedimenti di clemenza e dice: « Riserbandoci ciò non pertanto di dare non dubbie prove di amore paterno verso coloro, che giusta le risultanze degli atti, o per altre circostanze offrir potranno un titolo a benigni nostri riguardi... ».

(2) Lo Zerbini accenna qui all'istituzione della Guardia Nazionale, atto di lesa maestà compiuto dal primo Governo Provvisorio, verso il quale non usa i riguardi della « Voce della Verità ».

E provato, che realmente l'Elezione del Governo del 9 Febbraio sud.^o non fu di molti, poichè la Dettatura della Deliberazione fu del solo Biagio Nardi, che forse per particolare interesse, aveva preordita una certa sorpresa per ottenere molte firme in quell'atto così perverso: sicchè se non sono verificate le eccezioni messe in campo dal Borelli a propria difesa, per cui è interdetto dal Litterale spirito della Legge al Magistrato di prenderle in alcuna considerazione, d'altronde poi nel concorso delle accennate emergenze possono ricevere molto peso allo sguardo del Principe, segnatamente nella provata circostanza in processo, che penetrati nella Città gli armati delle Comuni a piena bocca minacciavano chiunque si fosse opposto alla liberazione de scellerati compagni detenuti nell'Ergastolo, e conseguentemente atti a promuovere il pensiero di aquietare in qualche guisa i furibondi satelliti della più iniqua ribellione.

Non può il Tribunale nemmeno occultare che dalle prove difensive a favore del Condannato, ne emerse per conteste deposto delli DD.ri Fantini e Riva essere il Borelli di mente qualche volta non serena, e proclive alla collera, ed all'ipocondria e quindi a passi non bene ponderati, ed atti a far eccedere un uomo in qualunque azione nella quale dalle circostanze sia chiamato.

Sottoposto così all'A. V. R. la vera situazione delle cose, ritiene il Tribunale di avere fedelmente adempiti gl'obblighi della sua fedeltà, qual depositario delle Leggi, ed alle prescrizioni di umanità, che l'esempio costante delle virtuose qualità del suo Monarca continuamente le additano tolte clementissime sue disposizioni.

Sull'appoggio poi delle Romane Leggi che ha dovuto richiamare per norma del suo giudizio negli altri Inquisiti per assoluta mancanza di quegl'estremi della criminosa loro azione, che peculiarmente non è contemplata dal Sovrano Codice ha esso conservata l'integrità delle disposizioni delle Leggi richiamate in vigore dal Patrio Codice, seguendo l'applicazione graduata delle pene ordinate a norma dei gradi della Colpa, e quindi ritiene di avere il Tribunale stesso anche in questa parte religiosamente osservati i propri doveri, e nell'umiliare il suo Giudicato si ritiene ben fortunato se la Sovrana Approvazione comproverà pienamente la rettitudine del suo operato: rettitudine che sarà ognora conservata colla più scrupolosa fermezza in qualunque ulteriore giudizio che in nome di V. A. R. dovrà pronunciare sopra gli altri delinquenti soggetti alla sua giurisdizione.

Coglie il Tribunale quest'occasione per rassegnare all'A. V. R. i sentimenti del profondo suo ossequio, venerazione e fedeltà.

Um.^o Dev.^o ed osseq.^o e fedel.mo servo
ZERBINI, Presidente

La mostra teatrale e scenografica al "Comunale" di Bologna.

Lo studioso di storia della musica, che ha la fortuna di intraprendere delle ricerche nelle Biblioteche e negli Archivi d'Italia, passa certamente alcun tempo a Bologna. Che la sua venuta combini propriamente al momento che viene inaugurata una esposizione di storia della musica, è un caso raro, e perciò mi sia permesso, come straniera, di rivolgere l'attenzione a questo avvenimento.

L'esposizione è stata formata da cimeli importanti, appartenenti alla Biblioteca dell'Archiginnasio, del Liceo Musicale, Archivio teatrale, ed altri musei bolognesi, che *gli organizzatori della mostra hanno saputo scegliere con squisito senso artistico e perfetta conoscenza del materiale.*

L'esposizione fu aperta contemporaneamente alla stagione d'opera, ed era nella grande sala superiore, annessa al Teatro Comunale.

Tanto il profano come l'esperto, l'artista e lo scienziato di storia teatrale e musicale, non ebbero solo l'occasione di ammirare dei tesori d'arte, ma anche la possibilità di studiare la storia dei teatri bolognesi dal 1600 fino ad oggi.

Erano esposti libretti d'opera, progetti per scenari, programmi teatrali, partiture, lettere, manoscritti e ritratti, che testimoniavano l'attività della vita musicale, e l'importanza che ebbe Bologna nello sviluppo della musica durante i secoli.

Per ciò che riguarda le prime notizie della storia dell'opera, erano esposti nelle vetrine i primi libretti e partiture del 1600 in poi. Tutti i libretti in mostra erano stati presi dalla collezione della Biblioteca del Liceo Musicale, e non era certo facile una coscienziosa scelta fra i 9500 esemplari che essa possiede. I libretti esposti contenevano i versi per le opere di Pertì, Paliardi, Pollarola, Marc'Antonio Ziani, Tomassi, Sartorio, Allimoni, Busca, Legrenzi e Pistocchi, dal 1600 al 1700, ed erano esemplari che contenevano delle bellissime incisioni in rame. Di speciale interesse per il valore e la rarità, erano i due libretti del Pertì: « Nerone fatto Cesare » e « La forza della virtù »; « Nerone » fu rappresentato la prima volta il 15 maggio 1695 al Teatro Malvezzi, ed ebbe 10 repliche. « La forza della virtù » fu cantata a Bologna nel 1694.

Un esemplare raro era il libretto di Pistocchi « Narciso » dell'anno 1697, e che dovrebbe essere l'unico in tutta Europa. Pistocchi ha composto questa opera quando era in Germania ed il testo in lingua tedesca ed italiana